

**LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1998, n. 22
«Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia».**

(B.U. 2 novembre 1998, n. 44, 1° suppl. ord.)

**Titolo I
FINALITÀ**

Art. 1. — Finalità. — 1. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 (1), con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1), nonché con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (2) in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) (3), e nel rispetto delle normative comunitarie, assicura il governo della mobilità regionale e locale, garantendo:

a) la programmazione della Regione e degli enti locali, promuovendo:

1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio lombardo; tale domanda fa espresso riferimento a specifiche informazioni fornite da enti pubblici e privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;

3) l'incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell'esercizio;

4) l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto e lo sviluppo di tecnologie, anche innovative, al fine di migliorare le modalità di utilizzo del mezzo pubblico;

5) l'adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più deboli;

6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana e della salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e di inquinamento;

7) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;

8) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;

9) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;

10) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze

funzionali o di gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 422/1997 (2);

11) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali o alla Regione;

12) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;

b) il conferimento, mediante il trasferimento o la delega alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;

c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto concerne la quantità, la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo delle politiche tariffarie attraverso l'istituzione dell'Autorità regionale garante per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 15.

Art. 2. — Definizione e classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. — 1. Per trasporto pubblico regionale e locale si intende il complesso dei servizi di pubblico trasporto di persone e cose attribuiti alla Regione ed agli enti locali. Il trasporto pubblico regionale e locale comprende i sistemi di mobilità terrestri, fluviali, lacuali e aerei organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o infraregionale; il sistema integrato del trasporto pubblico locale è classificato ai commi seguenti.

2. I servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997 (2) costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio da effettuarsi mediante i servizi ferroviari regionali.

3. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale si distinguono in:

a) servizi di linea;

b) servizi finalizzati ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) (4) e successive modifiche ed integrazioni.

4. I servizi automobilistici di linea si articolano in:

a) comunali: svolti nell'ambito del territorio di un comune;

b) di area urbana: che collegano i capoluoghi di provincia con i comuni ad essi conurbati e che si caratterizzano per una forte penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con elevata frequenza e densità di fermate;

c) interurbani: svolti nel territorio di più comuni, non rientranti nella fattispecie di cui alla lett. b);

d) regionali: interurbani che collegano sedi di significative funzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale o a copertura delle relazioni non servite dalla ferrovia,

(1) Sta in I 1.6.

(2) Sta in questa stessa voce.

(3) Sta in I 1.5.

(4) Sta in T 11.2.

in grado di offrire un livello di servizio quantitativamente e qualitativamente elevato.

5. I servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea, si articolano in:

a) di collegamento al sistema aeroportuale;
b) effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 422/1997 (2), anche con servizi a chiamata;

c) di gran turismo, aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico ambientali e paesaggistiche delle località da essi servite;

d) effettuati con autobus destinati al servizio di linea e al servizio di noleggio autorizzati ex artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

6. I servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata si effettuano in ambito comunale o di area urbana o interurbana.

7. I servizi pubblici con unità di navigazione si articolano in:

a) di linea per trasporto di persone o cose;
b) non di linea in conto terzi per trasporto, rimorchio e traino di persone o cose.

8. Per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico di linea gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, possono prevedere modalità particolari di svolgimento del servizio stesso secondo i criteri dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 422/1997 (2).

9. La Giunta regionale definisce, d'intesa con le province e con i comuni capoluogo di provincia, forme di sperimentazione con sistemi innovativi e tecnologie avanzate per i servizi di trasporto pubblico determinandone modalità e tempistica. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, autorizzano l'effettuazione di tali servizi e ne regolamentano l'esercizio.

TITOLO II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 3. — Funzioni della Regione. — 1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:

a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilità ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione degli enti locali;

b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali, mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata e di accordi di programma, anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;

c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997 (2), ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell'accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (2);

d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti locali;

e) definisce, secondo le procedure di cui all'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 422/1997 (2), il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale;

f) individua, per il trasporto in territori a domanda debole, i criteri per l'espletamento dei servizi di linea, nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 422/1997 (2);

g) regola i sistemi di integrazione tariffaria e le modalità di determinazione delle tariffe;

h) approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;

i) cura il sistema informativo trasporti e mobilità;

j) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;

k) riconosce il ruolo strategico dell'intermodalità promuovendo un programma strutturato per l'intero comparto entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

k bis) programma la realizzazione di idroscali e idrosuperfici sulle acque del demanio lacuale per attività di trasporto con finalità turistico-ricreative (4 bis).

2. La Regione svolge inoltre compiti di regolamentazione e di gestione. In particolare:

a) assegna ed eroga alle province le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi attribuiti alle competenze provinciali (5);

b) assegna ed eroga al comune di Milano ed ai comuni capoluogo di provincia, previa richiesta alla Regione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla definizione del livello dei servizi minimi di cui all'art. 17, comma 2, le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) e comma 6;

b bis) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 5, comma 1 bis) (6);

c) assegna ed eroga alle comunità montane ed ai comuni montani contributi per l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli automezzi previsti dall'art. 41 della L.R. 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994) (7);

d) individua i servizi di linea regionali, di cui all'art. 2, comma 4, lett. d) e li assegna alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;

e) promuove e organizza i collegamenti aeroportuali;

f) svolge compiti di regolamentazione, anche mediante consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati, del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore,

(4 bis) La lettera è stata aggiunta dal ventiduesimo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(5) La lettera è stata modificata dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(6) La lettera è stata aggiunta dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(7) Sta in I 7.3.

di Como, di Garda e d'Iseo, previo risanamento tecnico-economico di cui all'art. 11 del D.Lgs. 422/1997 (2);

g) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 616/1977 (1) e relative leggi regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;

h) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne;

i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea e a servizi pubblici non di linea ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici) (1) (7 bis);

j) svolge compiti di regolamentazione e di gestione dei servizi elicotteristici;

k) approva le modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggio.

Art. 4. — Funzioni delle province. — 1. Sono trasferite alle province le funzioni riguardanti i servizi interurbani, di cui all'art. 2, comma 4, lett. c), già esercitate a titolo di delega ai sensi della legge regionale 2 aprile 1987, n. 14 (Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale) (2) e relativi provvedimenti attuativi nonché le funzioni già delegate ai sensi della L.R. 6 gennaio 1979, n. 3 (2). (8)

2. Sono altresì trasferiti alle province le funzioni e i compiti riguardanti:

a) i servizi di linea regionali di cui all'art. 2, comma 4, lett. d) e i servizi di gran turismo, di cui all'art. 2, comma 5, lett. c), assegnati alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;

b) i servizi in aree a domanda debole di cui all'art. 2, comma 5, lett. b);

c) l'individuazione, d'intesa con i comuni interessati, dei servizi di area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lett. b);

d) l'approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate) (9);

e) l'assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie per assicurare i servizi di loro competenza, con esclusione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lett. b);

f) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e d) e comma 5 lett. b), la stipula dei relativi contratti e l'erogazione dei corrispettivi;

g) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;

h) il rilascio di autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;

i) il rilascio, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 285/1992, del nul-

la osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e d) e comma 5, lett. a) e b);

j) l'accertamento di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie ed altri servizi di trasporto) (2) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea, di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e d) e comma 5, lett. a), b), c);

k) lo svolgimento, ai sensi del D.P.R. 753/1980 (2) delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, di interesse sovracomunale, e agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all'art. 5, comma 1 bis, lett. b) (5);

l) l'erogazione nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge dei finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano, di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale) (2), come sostituito dall'art. 30 della presente legge, qualora non ricompresi in comunità montana;

l bis) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 422/1997 (2), sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine (4 bis).

2-bis. Per l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta di cui al comma 2 lettere h) e i), concernenti le aziende di trasporto pubblico locale concessionarie in più province o in più comuni, la Giunta regionale, onde assicurare economicità di gestione, definisce uno schema di accordo tipo favorendone la sottoscrizione da parte degli enti locali interessati (9 bis).

3. Sono delegate alle province le funzioni concernenti:

a) l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge 21/1992 (4);

b) l'autorizzazione delle manifestazioni nautiche che coinvolgono due o più comuni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

b bis) le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio lacuale, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche (4 bis);

c) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli artt. 146, 153 e 234 del codice della navigazione e degli artt. 67, 146 e 147 del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 631/1949;

d) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certi-

(7 bis) La lettera è stata sostituita dal ventiduesimo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(8) Il comma è stato modificato dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(9) Sta in S 1.11.

(9 bis) Il comma è stato aggiunto dal primo comma dell'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

ficati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate, ai sensi degli artt. 146, 153, 160, 161 e 1183 del codice della navigazione e degli artt. 36, 67 e 69 del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 631/1949;

e) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431;

e bis) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche (6);
f) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, ai sensi degli artt. 226 e 227 del codice della navigazione e artt. 129 e seguenti del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 631/1949;

g) le funzioni di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.

4. Resta ferma la competenza delle province riguardante l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico.

5. Le province adottano, per quanto di competenza, con le modalità di cui all'art. 18, comma 2, i programmi triennali dei servizi.

Art. 5. — Funzioni delle comunità montane. — 1. La Regione trasferisce alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativi a: (10)

a) impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio;

b) espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio di impianti a fune di loro competenza;

c) (11).

1 bis. Le funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui all'art. 5 della L.R. 19/1989 (2), come sostituito dall'art. 30, ivi compresa l'erogazione dei finanziamenti per assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, sono trasferite:

a) al comune nel caso in cui l'impianto operi nel territorio comunale o nell'area urbana;

b) alla provincia qualora l'impianto operi in ambito interurbano (12).

2. Restano ferme le competenze delle comunità montane riguardanti l'istituzione, sentita la provincia, di eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico delle medesime comunità montane, nonché le competenze in materia di servizi di trasporto di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

3. La singola comunità montana può affidare l'esercizio delle

funzioni e dei compiti trasferiti ai sensi del comma 1 alla provincia di appartenenza, previo accordo di programma.

Art. 6. — Funzioni dei comuni. — 1. Sono trasferiti ai comuni, anche in forma associata, mediante il ricorso alle forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) (13), le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b). In particolare sono trasferite le funzioni concernenti: (10)

a) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), b), comma 5, lett. b) e comma 6, nonché la stipula dei relativi contratti di servizio e l'erogazione dei corrispettivi;

b) l'accertamento di cui all'art. 5, comma 7 del D.P.R. 753/1980 (2) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea, di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) e comma 6;

c) la vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali;

d) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;

e) il rilascio, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) e comma 5 lett. b) e per l'effettuazione dei servizi di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;

f) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti:

1) gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell'area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane;

2) gli ascensori e le scale mobili;

3) le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche;

4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui all'art. 5, comma 1 bis, lettera a) (14);

g) l'erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizi funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale espletati con gli impianti di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 19/1989 (2), come sostituito dall'art. 30 operanti nel territorio comunale o in area urbana (15);

h) (11).

2. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti il rilascio:

a) delle concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali regionali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;

b) delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico-ricreative di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/77 (1), successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti amministrazioni statali, nonché delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui al-

(10) Il capoverso è stato modificato dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(11) La lettera è stata abrogata dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(12) Il comma è stato aggiunto dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(13) Sta in I 7.1.

(14) Il punto è stato sostituito dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(15) La lettera è stata sostituita dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

l'art. 89, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (16), all'avvenuta emanazione del d.p.c.m. ex art. 7, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 (16); (15)

c) delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;

d) delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 631/1949.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h).

4. Restano ferme le competenze dei comuni riguardanti:

a) l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico;

b) l'elaborazione dei piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del D.Lgs. 285/1992;

c) gli adempimenti previsti all'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 422/1997 (2).

5. I comuni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) adottano per quanto di competenza programmi triennali dei servizi con le modalità di cui all'art. 18.

6. I comuni possono affidare, previo accordo di programma, l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 alla comunità montana o alla provincia di appartenenza.

Art. 7. — Funzioni soppresse. — 1. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, relative:

a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;

b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;

c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse);

d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 616/1977 (1).

Titolo III ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO E DELLA MOBILITÀ

Art. 8. — Programmazione infrastrutturale e consulta della mobilità e dei trasporti. — 1. Gli strumenti di programmazione sono:

a) il piano regionale della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 9;

b) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, di cui all'art. 11;

c) i piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 12;

d) i piani urbani del traffico, di cui all'art. 13.

2. Al fine della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale è istituita, presso la competente direzione generale, la consulta della mobilità e dei trasporti che è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e dura in carica per l'intera legislatura.

3. La consulta di cui al comma 2 è composta da:

a) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità o suo delegato;

b) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o viabilità;

c) presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCSEM);

d) presidente dell'unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;

e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;

f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale per le strade (ANAS);

h) un rappresentante delle società autostradali aventi concessioni in atto sul territorio regionale;

i) i rappresentanti delle aziende ferroviarie operanti nel territorio della Regione;

j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale (17);

k) un rappresentante di ciascuna direzione di circoscrizione aeroportuale territorialmente competente (4 bis).

Art. 9. — Piano regionale della mobilità e dei trasporti. — 1. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo a:

a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;

b) indicare l'assetto delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare in base a espliciti criteri di:

1) congruità territoriale;

2) funzionalità e innovazione tecnologica trasportistica;

3) sostenibilità ambientale;

4) accettabilità sociale;

5) riequilibrio modale del sistema dei trasporti;

c) individuare gli strumenti attuativi, economici e finanziari per la realizzazione degli interventi anche mediante modelli di finanziamento pubblico e privato o esclusivamente privato;

d) organizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi del piano anche al fine della valutazione della loro efficacia e del riadeguamento delle azioni e previsioni dello stesso.

(16) Sta in I 5.4.

(17) Il comma è stato sostituito dal comma 123 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

2. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, relative:

- a) al trasporto ferroviario;
- b) alla viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;
- c) al trasporto aereo;
- d) al trasporto lacuale e fluviale;
- e) all'intermodalità e alla logistica.

3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della Giunta; sulla medesima proposta la Giunta regionale acquisisce il parere degli enti locali, delle organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente rappresentative a livello regionale e delle diverse realtà sociali e culturali, al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema di piano (18).

4. La Giunta regionale trasmette la proposta al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione con propria deliberazione.

Art. 10. — *Investimenti e accordi di programma.* — 1. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei suoi aggiornamenti sono individuati nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) (16), introdotto dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 19 (16), quale strumento annuale di verifica e rimodulazione degli obiettivi programmatici e degli stanziamenti finanziari nel triennio di pertinenza del bilancio pluriennale, e finanziati dalla legge di programmazione economico-finanziaria regionale.

1-bis. La Regione promuove interventi per il ripristino, riadattamento e ammodernamento di infrastrutture e mezzi di trasporto anche storici per utilizzo turistico-sociale e per il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione di piste ciclopedonali (18 bis).

1-ter. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e gli operatori pubblici e privati interessati, predispone biennialmente i piani degli interventi di cui al comma 1-bis ed approva i criteri e le procedure di assegnazione dei relativi contributi (18 bis).

2. Per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, coinvolgente una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicante decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statale, regionale e degli enti locali, la Giunta regionale si avvale degli strumenti della programmazione negoziata ed, in particolare, dell'accordo di programma-quadro di cui all'art. 2, comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (19).

3. L'accordo di programma-quadro individua gli obiettivi, le finalità, l'impatto ambientale, le opere da realizzare, i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti, le risorse necessarie e le rela-

tive fonti, i tempi di erogazione e il periodo di validità dell'accordo.

Art. 11. — *Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne.* — 1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, è redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individua tra l'altro i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale.

3. I proventi delle concessioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione a gestioni associate a livello di bacino lacuale tale percentuale può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del sessanta per cento. La percentuale rimanente è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1 (18).

3-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2001 per le occupazioni e l'uso di aree e di spazi appartenenti al demanio regionale delle acque interne sono dovuti i canoni stabiliti nella tabella allegata alla presente legge che sostituisce le tabelle di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61 (Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse) (19 bis) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le relative note esplicative solo per le categorie ivi riportate. Dall'1 gennaio 2002 i canoni sono dovuti in euro, secondo i valori indicati nella tabella allegata alla presente legge. I canoni possono essere modificati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri definiti nel programma di cui al comma 1 (18 bis).

3-ter. Sino al 31 dicembre 2000 si applicano gli oneri concessori previsti dalla L.R. 61/1982 (19 bis) e successive integrazioni e modificazioni (18 bis).

3-quater. I canoni sono dovuti per l'intera annualità qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello applicato in via normale (18 bis).

3-quinquies. In caso di nuova concessione il canone deve essere corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; e per gli anni successivi entro il 28 febbraio. Lo spazio acqueo o a terra occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte all'uso pubblico, anche se temporaneamente. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari (18 bis).

3-sexies. I comuni hanno titolo di preferenza nell'assegnazione in gestione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza. Nel caso i comuni decidano di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere e-

(18) Il comma è stato sostituito dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(18 bis) Il comma è stato aggiunto dal secondo comma dell'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. (Sta in I 5.4).

(19) Sta in I 6.0.

(19 bis) Sta in I 6.1.

sentati dal pagamento del canone concessorio purché si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposita convenzione tra la Regione e il comune interessato regolerà i canoni d'uso dei posti barca che potranno essere riscossi interamente dal comune e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali (13) (18 bis).

3-septies. Le unità di navigazione sino ad 8 metri di proprietà dei residenti sulle isole lacuali, o nella frazione S. Margherita di Valsolda sul lago Ceresio, sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti di ormeggio nei porti (18 bis).

3-octies. Le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti ormeggio nei porti dei laghi lombardi (18 bis).

Art. 11-bis. — *Occupazioni demaniali abusive.* — **1.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento del canone evaso, gli interessi legali e una penale pari al 100% del canone dovuto.

2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il termine del 28 di febbraio comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza suddetta. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.

3. In caso di accertamento dell'infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è considerata decaduta.

4. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 2.000.000, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) (19 ter) e successive modificazioni e integrazioni (19 quater).

Art. 11-ter. — *Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi.* — **1.** È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione, sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura

(19 ter) Sta in I 5.8.

(19 quater) L'articolo è stato aggiunto dal secondo comma dell'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. Vedi anche commi 4, 5 e 6 medesimo articolo. (Sta in I 5.4).

degli enti delegati o degli enti affidatari, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.

2. In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

3. Gli enti delegati o i soggetti affidatari curano, altresì, la rimozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalità delle vie di navigazione e l'uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza.

4. Le unità di navigazione, i relitti e gli altri beni rimossi sono conservati in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3 può essere disposta la distruzione o la messa all'asta.

5. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all'inizio del procedimento devono essere pubblicati all'albo pretorio del comune, ove è stato ritrovato il bene o il relitto, per almeno quindici giorni consecutivi (19 quater).

Art. 11-quater. — *Disposizioni contro l'inquinamento delle acque.* — **1.** In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:

- a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
- b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;
- c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione.

2. Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che tali scarichi avvengano secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti.

3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma previsto dall'articolo 11.

4. La destinazione permanente a residenza e attività commerciale è vietata su unità di navigazione e galleggianti, qualora gli stessi siano ancorati saldamente e continuativamente assicurati alla riva o all'alveo.

5. In caso di violazione del dettato di cui ai commi precedenti il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000 (19 quater).

Art. 11-quinquies. — *Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna.* — **1.** La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata, ai sensi della L.R. 90/1983 (19 ter), dal personale di vigilanza degli enti delegati, dai soggetti affidatari delle funzioni, nonché dal personale regionale specificamente nominato. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato regola la materia con apposite ordinanze, ai sensi del codice della navigazione e del regolamento di navigazione interna.

2. Gli agenti regionali, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti

parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la regione ha competenza amministrativa, in qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del codice della navigazione interna (r.d. n. 327 del 30 dicembre 1942), nonché dell'articolo 150 del regolamento della navigazione interna, approvato con D.P.R. n. 631 del 28 giugno 1949.

3. Gli agenti regionali sono nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

4. Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 1.000.000, ove non diversamente previsto ai sensi della L.R. 90/1983 (19 ter), e successive modificazioni e integrazioni. Per l'applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di cui alla L.R. 90/1983 (19 ter).

5. Gli avvisi conseguenti ai processi verbali di accertamento di violazione emessi dai soggetti abilitati devono indicare il canone, le sanzioni e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

6. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata accertata la violazione. Nel caso di somme versate ma non dovute può essere richiesto il rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

7. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, si procede secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e successive modificazioni e integrazioni.

8. Nei casi di violazione delle disposizioni prescritte in materia di navigazione e di demanio, è ammesso il pagamento di una somma ridotta nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (19 ter) e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui al comma 8, il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 (19 ter) e successive modificazioni ed integrazioni nelle materie attribuite alla competenza della Regione ai sensi della presente legge, deve essere presentato alla direzione generale competente per materia, ad eccezione di quanto previsto al comma 11-bis (19 quinquies).

10. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla suddetta direzione generale della Giunta regionale scritti difensivi e documenti, nonché essere sentiti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981 (19 ter) e successive modificazioni ed integrazioni. Il direttore generale o suo delegato, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 689/1981 (19 ter) e successive modificazioni ed integrazioni.

(19 quinquies) Il comma è stato sostituito dal primo comma dell'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

11. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, con la procedura e nei termini indicati negli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981 (19 ter) e successive modifiche ed integrazioni (19 quater).

Art. 12. — Piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti. — 1. Le province, previa le opportune consultazioni con le istituzioni, gli enti e le associazioni portatrici di interessi economico-sociali nel settore dei trasporti e della mobilità, approvano il piano di bacino della mobilità e dei trasporti, comprendente i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della L. 104/1992 (9).

2. Coerentemente con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità e dell'evoluzione insediativa e socio-economica, i piani provinciali di bacino definiscono la programmazione degli interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale dei trasporti e a migliorare l'accessibilità al sistema economico insediativo locale con lo scopo di:

- a) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, con riferimento anche all'intermodalità e alla logistica;
- b) organizzare l'offerta del trasporto pubblico locale su gomma coordinandola con quella ferroviaria;
- c) migliorare l'accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale;
- d) favorire la mobilità delle persone disabili.

3. Al fine dell'individuazione del programma degli investimenti, connessi con l'attuazione del piano, le province partecipano alla definizione dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 662/1996 (19).

Art. 13. — Pianificazione del traffico urbano. — 1. Per migliorare la mobilità e la vivibilità delle aree urbane, per ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico ed acustico, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonché i comuni individuati dalla Regione, approvano i piani urbani del traffico (P.U.T.) di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del D.Lgs. 285/1992.

2. I singoli piani urbani del traffico, approvati dai comuni, sono trasmessi alla provincia interessata.

3. Al fine di assicurare il coordinamento dei piani urbani del traffico, i comuni individuati dalla Regione definiscono, anche mediante la stipula di accordi di programma, criteri omogenei per l'approvazione dei piani stessi.

4. I piani urbani del traffico sono predisposti nel rispetto delle direttive già emanate o da emanarsi a cura del ministero dei lavori pubblici, nonché degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La Regione incentiva la redazione dei piani urbani del traffico, in via prioritaria per i comuni con popolazione inferiore ai centomila abitanti.

Art. 14. — Controllo e vigilanza. — 1. La Regione, le province e i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione neces-

saria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari.

Art. 15. — *Autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale.* — **1.** È istituita l'Autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale.

2. L'Autorità garante, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, svolge funzioni di garanzia, tutela e controllo dei diritti dell'utenza per quanto riguarda la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto dei principi della concorrenza nonché del controllo delle politiche tariffarie.

3. L'Autorità garante, costituita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è organo collegiale composto da un presidente e da due componenti; è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri assegnati; qualora non si raggiunga tale maggioranza nelle prime tre votazioni si procede ad ulteriori votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Le candidature sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) (20).

4. L'Autorità garante, nel perseguire le finalità ad essa assegnate dalla presente legge, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) verifica l'osservanza delle normative e dei regolamenti connessi alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, segnalando le eventuali inosservanze ai soggetti regolatori;

b) formula osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale, alle province, alle comunità montane ed ai comuni sui servizi in regime di contratto o di autorizzazione, sulle possibili modificazioni, sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti;

c) pubblicizza e diffonde le conoscenze delle condizioni di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dell'utenza;

d) valuta le istanze e le segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto qualitativo, quantitativo e tariffario degli obblighi di trasporto da parte dei soggetti esercenti il servizio, segnalandoli, ove opportuno, ai soggetti che hanno stipulato il contratto di servizio;

e) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità e l'uguaglianza di trattamento degli utenti, in particolare rafforzando la tutela degli anziani e dei disabili;

f) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, la carta dei servizi;

g) controlla il rispetto delle normative comunitarie nel quadro dei principi di concorrenza, segnalando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);

h) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e di tutte le notizie utili al controllo;

i) propone agli enti competenti la sospensione o la decadenza delle autorizzazioni, nonché la sospensione o la risoluzione dei contratti di servizio, ove il soggetto esercente il servizio non rispetti gli obblighi derivanti dagli atti autorizzativi o le clausole contrattuali; nei casi meno gravi determina l'indennizzo che il soggetto esercente deve corrispondere all'utente danneggiato (7 bis).

5. L'ordinamento dell'Autorità garante è stabilito nello statuto approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I componenti dell'Autorità garante sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, attività professionale nel settore dei trasporti, essere amministratori, consulenti o dipendenti con poteri di rappresentanza o di direzione di soggetti pubblici aventi competenze nel campo dei trasporti o dai quali le imprese e aziende operanti nel medesimo campo ricevono benefici di qualsiasi specie, ricoprire cariche pubbliche elettive o incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nelle associazioni sindacali ed imprenditoriali, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità durante il periodo della carica e per un anno dalla cessazione della stessa (20 bis).

7. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 6 la nomina è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità a norma dell'articolo 7, comma 3 della L.R. 14/1995 (20) e a norma dell'articolo 2, comma 8 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Il verificarsi di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico comporta la decadenza a norma dell'articolo 7, comma 4 della L.R. 14/1995 (20). Nel caso di mancato rispetto dei divieti dopo la cessazione della carica, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) ridotte del 50% (20 ter).

8. Entro novanta giorni dalla sua elezione, l'Autorità garante si dota di un proprio regolamento.

9. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Autorità garante si provvede mediante un fondo stanziato annualmente con il bilancio regionale. L'Autorità garante provvede autonomamente, nel limite del fondo stanziato, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento e presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta e un consuntivo della gestione finanziaria, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 16. — *Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto*

(20 bis) Il comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 (Sta in I 6.1) è stato ulteriormente sostituito dal primo comma dell'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

(20 ter) Il comma è stato sostituito dal ventiduesimo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(20) Sta in I 5.9.

pubblico. — 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima.

2. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (19 ter), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della L. 689/81 (19 ter) è emessa dal direttore dell'azienda pubblica o privata di trasporto.

3. I proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.

4. Le aziende sono tenute ad attrezzarsi per garantire l'acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie.

Titolo IV PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Capo I

Disposizioni comuni alla gomma e al ferro

Art. 17. — *Servizi minimi.* — 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti, nel rispetto dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 422/1997 (2), previa intesa con le province e con i comuni regolatori dei servizi di linea urbani, ai sensi dell'art. 30, comma 1, sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:

- a) soddisfacimento della domanda di trasporto pendolare;
- b) accessibilità alle funzioni territoriali generatrici della domanda non pendolare;
- c) intermodalità, garantendo l'accessibilità alle aree d'interscambio della rete dei trasporti regionali;
- d) accessibilità alle aree urbane;
- e) incentivazione all'uso di modi di trasporto non inquinanti;
- f) incentivazione dei servizi espletati con modalità particolari;
- g) riequilibrio modale del sistema dei trasporti.

3. Il livello dei servizi minimi, come definito al comma 1, è soggetto ad aggiornamento sulla base dei programmi triennali dei servizi, di cui all'art. 18.

4. In sede di definizione del livello dei servizi minimi, la Giunta regionale individua, in particolare:

a) la quantità dei servizi interurbani da garantire, ordinata per tipologia;

b) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, della quantità dei servizi di area urbana, nonché i criteri per la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a domanda debole nei quali prevedere modalità particolari di espletamento dei servizi.

Art. 18. — *Programmi triennali dei servizi.* — 1. Nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e completezza, la Regione svolge una funzione di indirizzo programmatico dei servizi di trasporto pubblico locale ai fini dell'individuazione di una rete integrata dei servizi, garantendo il coordinamento tra gli enti locali per la formulazione delle proposte dei programmi triennali, con i contenuti di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 422/1997 (2).

2. Le province, tenuto conto dell'individuato livello dei servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunità montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di livello provinciale, valutate le osservazioni e gli indirizzi dell'Autorità garante, adottano il programma dei servizi di competenza definendo in via prioritaria:

a) l'assetto dell'offerta dei servizi di competenza di cui all'art. 2, comma 4, lett. c), d), comma 5, lett. b) e comma 6;

b) l'individuazione dei servizi di area urbana, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b);

c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le reti oggetto dei contratti di servizio;

e) gli eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi a carico dei propri bilanci.

3. I comuni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) adottano il programma triennale definendo l'assetto dei servizi comunali e, di concerto con la provincia, dei servizi di area urbana, individuando altresì i servizi a domanda debole, di interesse comunale, con le procedure di cui all'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 422/1997 (2).

4. I programmi triennali di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 30, comma 1, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori.

5. I programmi triennali dei servizi ferroviari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa conferenza dei servizi di cui all'articolo 30, comma 1, e sentita la Consulta della Mobilità e dei Trasporti di cui all'articolo 8, comma 2. Detti programmi individuano, in particolare:

a) l'offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla domanda degli utenti e alla sua evoluzione, connessa all'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;

b) le modalità di integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;

c) la disciplina dell'utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale assicurando la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;

d) le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;

e) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti rela-

tivi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile;

f) i criteri per l'individuazione degli obblighi di trasporto e di qualità (19 quinquies).

Art. 19. — Contratti di servizio. — 1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base di criteri omogenei approvati dalla Giunta regionale che predispone un capitolato tipo. Qualora necessario, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di accordi di programma onde assicurare l'integrazione funzionale e tariffaria anche tra le diverse modalità di trasporto di cui all'art. 2, con i conseguenti adattamenti al contenuto dei relativi contratti di servizio.

2. Nel periodo transitorio la durata dei contratti per i servizi ferroviari oggetto di affidamento diretto non è superiore a due anni. La validità dei contratti per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici gestiti in affidamento diretto è di un anno, a decorrere dall'1 gennaio 2002. Nel caso di affidamento di contratti per i servizi automobilistici nel periodo transitorio mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi è di otto anni per quelli aventi efficacia dall'1 gennaio 2002 e di sette anni per quelli aventi efficacia dall'1 gennaio 2003 (19 quinquies).

2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, nel caso di affidamento di contratti di servizio per i servizi ferroviari ed automobilistici di linea mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi non può essere inferiore a sei anni né superiore a nove (9 bis).

3. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima della loro entrata in vigore, mentre per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti anzidetti sono stipulati almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore (19 quinquies).

3-bis. In sede di prima applicazione, i contratti per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi sono stipulati almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, mentre i contratti per i servizi ferroviari sono stipulati nel mese precedente alla loro entrata in vigore (9 bis).

4. I contratti di servizio sono comunicati all'Autorità garante. Le province ed i comuni devono trasmettere, entro quattro mesi dalla scadenza di ciascuna annualità dei contratti di servizio, alla competente direzione generale della Giunta regionale, i dati previsti dai contratti di servizio, al fine di consentire le analisi comparative e il monitoraggio dei servizi svolti dai singoli gestori con particolare riguardo agli aspetti di qualità, efficacia ed efficienza economica dei servizi stessi. La Giunta regionale determina, con specifico atto, le modalità di trasmissione dei dati da parte delle province e dei comuni (20 ter).

4-bis. L'entrata in vigore dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo determina la decadenza dei provvedimenti concorsivi rilasciati in base alla normativa previgente (20 quater).

5. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs. 422/1997 (2).

Capo II

Servizi su gomma

Art. 20. — Procedure per l'affidamento dei servizi. — 1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto la Regione, le province ed i comuni fanno ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

2. L'aggiudicazione deve avvenire sulla base di modalità operative definite dalla Giunta regionale e utilizzando la procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi) (21), tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) dello stesso decreto legislativo. L'ammissione alle gare deve essere prevista in favore delle imprese singole nonché dei soggetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 158/1995 (21), fermo restando che la sommatoria dei requisiti delle imprese riunite o consorziate deve essere almeno pari ai requisiti globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.

3. Per l'attuazione degli strumenti della riforma del trasporto pubblico locale è previsto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma 3-bis dell'articolo 18 del D.Lgs. 422/1997 (2) e successive modificazioni ed integrazioni, un periodo transitorio da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2002, nel corso del quale la Regione favorisce, secondo modalità operative individuate dalla Giunta regionale:

a) la separazione delle proprietà delle reti, delle infrastrutture e dei depositi dalla gestione del servizio di trasporto pubblico, nonché l'abbandono di posizioni di controllo degli enti locali nelle società di gestione dei servizi;

b) l'avvio delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico;

c) la razionalizzazione della spesa, mediante la previsione nei contratti di servizio di obiettivi specifici di miglioramento e dei relativi sistemi incentivanti ed il ricorso al sub-affidamento ed alle altre modalità particolari di affidamento dei servizi;

d) l'eliminazione dei vincoli alla concorrenza (19 quinquies).

3-bis. Le concessioni di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale in scadenza al 31 dicembre 2000, sono prorogate fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2001. Nei disciplinari relativi alle concessioni rilasciate per l'anno 2001 sono definiti appositi allegati, sulla base di indicazioni regionali, diretti a migliorare i flussi di informazioni agli enti locali e alla Regione, nonché ad ottenere ulteriori elementi di valutazione in relazione al miglioramento della qualità del servizio erogato all'utenza (9 bis).

3-ter. Gli enti locali, a decorrere dall'anno 2001, avviano le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con riguardo all'intera rete, ovvero per l'affidamento di quote di servizi o servizi speciali, come indicato nei rispettivi programmi triennali dei servizi. Qualora nei programmi triennali dei servizi emergano condizioni ostative all'affidamento di tutti i servizi a seguito dell'espletamento di

(20 quater) Il comma è stato aggiunto dal ventiduesimo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(21) Sta in I 5.6.

procedure concorsuali, gli enti locali procedono all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale previa stipula di contratto di servizio quale strumento di regolazione tra le parti, avente decorrenza dall'1 gennaio 2002 e scadenza al 31 dicembre 2002 (9 bis).

3-quater. A decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati, a seguito dell'espletamento nell'anno 2002 di procedure concorsuali, in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale (9 bis).

3-quinquies. Sino all'attivazione da parte degli enti locali dei contratti di servizio conseguenti all'espletamento di procedure concorsuali per i servizi interurbani su gomma, nonché per l'affidamento dei servizi di area urbana e comunali, i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di creare maggiore efficienza di gestione, hanno facoltà di affidare quote di servizio o servizi speciali, in ottemperanza alla vigente normativa comunitaria e nazionale (9 bis).

4. (22).

5. Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo in caso di subentro di altro gestore. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale. Anche in caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di detti beni strumentali al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

6. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, dell'allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) (4) e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio o del mancato rispetto dei parametri di efficienza fissati dalle normative vigenti e dovrà rifondere gli eventuali maggiori oneri che l'ente affidante dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore.

8. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 422/1997 (2) sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base dell'individuazione delle rela-

zioni e delle modalità da definirsi dalla Giunta regionale entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Nel caso in cui le province e i comuni che stipulano i contratti di servizio possiedano quote partecipative all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali sono verificate dall'Autorità garante, ai sensi del comma 4, lettera h), dell'art. 15. Nel caso di difformità si applicano le procedure sostitutive di cui all'art. 28.

Art. 21. — Modalità particolari di svolgimento dei servizi. — 1. Gli affidatari dei servizi, individuati con le modalità di cui all'art. 20, previo assenso dell'ente affidante e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono individuare modalità particolari di svolgimento dei servizi ivi compreso il sub-affidamento ad altra impresa, non controllata societariamente dal medesimo affidatario, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta fermo che il soggetto affidatario conserva comunque la titolarità e la responsabilità del servizio sia nei confronti dell'ente affidante, sia nei confronti dell'utenza. A tal fine i contratti di servizio debbono prevedere la garanzia del mantenimento dei medesimi livelli qualitativi. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente affidante.

Capo III Servizi su ferro

Art. 22. — Servizi ferroviari. — 1. La Regione svolge in modo unitario compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/97 (2).

2. In conformità con la normativa della Comunità Europea, la Regione disciplina il rilascio di concessioni ferroviarie e di licenze di trasporto regionale e locale ad imprese ferroviarie esistenti o appositamente costituite e stipula con esse i contratti di servizio per l'effettuazione dei servizi di propria competenza.

2-bis. Per l'organizzazione dei servizi ferroviari, la Regione prevede un periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, durante il quale sono mantenuti gli affidamenti agli attuali concessionari in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del D.Lgs. 422/1997 (2) e successive modificazioni ed integrazioni (9 bis).

2-ter. In conformità a quanto disposto nell'Accordo Quadro stipulato tra Stato e regioni, sino all'attuazione di quanto previsto nel comma 2-bis, la Regione prevede una fase sperimentale da concludersi entro il 31 dicembre 2001, nel corso della quale sono acquisiti tutti gli elementi utili alla definizione dei contratti di servizio relativi al biennio 2002-2003 (9 bis).

2-quater. Nel periodo transitorio di cui al comma 2-bis, la Regione stipula contratti di servizio quali strumenti funzionali al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed al suo adeguamento alle esigenze dell'utenza, prevedendo negli stessi un sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato (9 bis).

3. I contratti di servizio stipulati tra la Regione e le società di cui al comma 2 sono riferiti alla sola attività di trasporto e garantiscono alle imprese ferroviarie l'accesso alla rete nazionale, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 422/1997 (2), ed alla rete regionale sulla base della disciplina

(22) Il comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, è stato abrogato dal primo comma dell'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

stabilita in sede di accordo di programma con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 422/1997 (2).

4. I compiti di controllo, di garanzia del rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, nonché la vigilanza sui contratti di servizio sono affidati all'Autorità garante.

Art. 23. — *Gestione infrastrutture ferroviarie.* — **1.** La Regione, con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 422/1997 (2), disciplina l'individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, nonché le modalità per la fissazione dei canoni di utilizzo delle infrastrutture medesime.

2. La Regione uniforma l'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed amministrazione riguardanti la gestione delle infrastrutture ferroviarie provenienti dai conferimenti statali ai principi della direttiva 91/440/CEE (2), assicurando:

a) l'accessibilità all'uso dell'infrastruttura da parte dei soggetti titolari di trasporto ferroviario, secondo criteri imprenditoriali e di concorrenzialità nel settore dei servizi di trasporto pubblico passeggeri e merci, previa definizione dei criteri di utilizzo e di attribuzione delle tracce orarie, con conseguente applicazione di canone di pagamento nel rispetto del principio della non discriminazione tra imprese ferroviarie;

b) le garanzie circa la priorità della disponibilità delle tracce orarie per l'effettuazione dei servizi ferroviari regionali e locali.

3. Con apposito contratto di programma la Regione disciplina i contenuti contrattuali specifici inerenti la gestione delle infrastrutture onde assicurare la responsabilità del soggetto gestore in materia di investimenti, manutenzione e finanziamento che detta gestione comporta.

3-bis. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole delle commissioni consiliari competenti sulla base di un idoneo progetto industriale e societario, è autorizzata a promuovere, anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati interessati, la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale a cui conferire i beni trasferiti alla Regione Lombardia dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997 (2), nonché le attuali partecipazioni regionali nella FNM s.p.a. (18 bis)

Capo IV

Servizi effettuati con altre modalità di trasporto

Art. 24. — *Servizi lacuali ed elicotteristici di trasporto pubblico locale.* — **1.** (23).

2. La Regione organizza i servizi elicotteristici di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 422/1997 (2), secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo medesimo, nonché dalla presente legge (19 quinquies).

2-bis. La Regione, in accordo con gli enti locali, individua le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici, di idroscafi ed idrosuperfici (20 quater).

Art. 25. — *Servizi di collegamento con gli aeroporti.* — **1.** La Regione programma i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile alla luce dei principi sanciti dalla presente legge.

2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti

civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante autorizzazione, anche agli effetti dell'immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata ai sensi dell'articolo 20, comma 8, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione. Questa deve comunque prevedere che vengano assicurati la copertura del servizio 24 ore su 24, il possesso della certificazione di qualità ISO 9002 da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati. Le aziende, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma debbono altresì indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio (20 bis).

3. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole sono affidati con modalità particolari da individuarsi ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 422/1997 (2).

4. Per i collegamenti con gli stessi aeroporti mediante taxi, si applicano le disposizioni della legislazione nazionale di riferimento in materia e della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizi di noleggio con conducente) (4).

5. Il bacino di utenza aeroportuale del servizio taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile.

6. Il servizio taxi espletato all'interno del bacino di cui al comma 5 si uniforma ad una disciplina di servizio omogenea, che prevede un sistema tariffario unico, determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un servizio radio-taxi anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla L.R. 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34) (16) e successive modificazione ed integrazioni. Al fine di garantire il costante adeguamento dell'offerta del servizio taxi alla domanda, anche in relazione alla graduale entrata in funzione dello scalo aeroportuale di Malpensa 2000, la Giunta regionale istituisce un apposito sistema di monitoraggio del servizio taxi, da attivarsi secondo modalità definite dalla stessa, sentita la commissione consultiva regionale di cui al comma 4 dell'art. 4 della L. 21/1992 (4), volto a definire il fabbisogno di licenze e autorizzazioni adeguate alla domanda del traffico, nonché eventuali adeguamenti della struttura tariffaria.

7-bis. La Giunta regionale definisce le modalità tecnico-operative per la gestione del servizio radio taxi, di cui al precedente comma 7, previo rilascio di apposita concessione, da affidarsi mediante procedure concorsuali in base alla normativa nazionale e regionale vigente (12). (24)

Titolo V

SISTEMA TARIFFARIO

Art. 26. — *Sistemi tariffari.* — **1.** La Regione, sentita la consul-

(23) Il comma è stato abrogato dal comma 135 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

(24) Errata corrige pubblicata nel BUR 17 gennaio 2000, n. 3, 1° suppl. ordinario.

ta di cui al comma 2 dell'art. 8, tenuto conto del costo dei servizi, delle variazioni del costo della vita e nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e modi di trasporto, nonché delle funzioni di competenza degli enti locali, disciplina i sistemi tariffari e le modalità di integrazione dei modi di trasporto sulla base dei seguenti criteri:

a) sistema tariffario regionale elaborato su una tariffa chilometrica crescente secondo classi di distanza ed in base al tempo di validità del titolo di viaggio;

b) sistemi tariffari a zone, ovvero forme di integrazione tariffaria tra servizi di trasporto interurbani ed urbani e tra modalità diverse, garantendo una tipologia di titoli di viaggio e di tariffe omogenee nell'ambito dell'area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lett. b);

c) tariffe massime applicabili dagli esercenti i servizi di trasporto;

d) conseguimento del rapporto almeno di 0.35 tra ricavi da traffico e costi operativi per ogni area e, per i servizi ferroviari, al netto del costo delle infrastrutture.

2. L'aggiornamento dei sistemi tariffari viene effettuato annualmente entro il mese di settembre e le nuove tariffe hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 27. — Agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani di pubblico trasporto. — 1. ... Omissis (25).

2. Le agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 13/1995 (2) sono estese ai servizi attualmente in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. di interesse regionale e locale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 422/1997 (2) e ai servizi ferroviari in concessione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 422/1997 (2) a decorrere dall'1 gennaio 2004. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 13/1995 (2) trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio (19 quinquies).

Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28. — Interventi sostitutivi. — 1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni locali delle funzioni e delle competenze trasferite o delegate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi di un commissario ad acta.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta regionale procede, a fronte dell'inerzia da parte delle amministrazioni e dei soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico locale diretto, ad espletare le procedure concorsuali di cui all'art. 20.

Art. 29. — Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea. — 1. Le province, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a costituire apposite commissioni tecniche provinciali, così composte:

a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede;

b) un rappresentante della competente direzione generale della giunta regionale;

c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;

d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;

f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;

g) due esperti della materia, designati dalla giunta provinciale;

h) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;

i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h) partecipano alle sedute con funzione consultiva.

3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.

4. Compete alle commissioni:

a) valutare la regolarità delle domande, di cui all'art. 14 della L.R. 20/1995 (4), per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;

b) espletare le prove di esame di cui all'art. 15 della L.R. 20/1995 (4).

Art. 30. — Norme finali. — 1. La Giunta regionale, ogni qualvolta debba acquisire un'intesa ai sensi della presente legge indice una conferenza di servizi da svolgersi secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (26) come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) (13).

2. ... Omissis (27).

2-bis. Le competenze concessorie relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, spettano:

a) al comune qualora l'impianto operi nel territorio comunale o in area urbana;

b) alla provincia qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni;

c) alla provincia sul cui territorio insiste maggiormente l'impianto qualora l'impianto abbia estensione interprovinciale (18 bis).

3. ... Omissis (28).

(26) Sta in I 4.3.

(27) Il comma sostituisce il primo comma dell'art. 5 della L.R. 27 maggio 1989, n. 19. (Sta in questa stessa voce).

(28) Il comma sostituisce il primo comma dell'art. 16 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13. (Sta in questa stessa voce).

(25) Il comma sostituisce il quinto comma dell'art. 16 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13. (Sta in questa stessa voce).

4. ... Omissis (29).

5. Le provvidenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 «Interventi nel settore dei trasporti» sono assegnate dalla competente Direzione Generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell'anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1996. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'art. 2 della L. 194/1998 all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/96 con il limite del disavanzo ammissibile.

5-bis. Le provvidenze di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999 n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) (2) sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che nell'anno 1997 siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1997. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'articolo 12 della L. 472/1999 (1) all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 con il limite del disavanzo ammissibile (9 bis).

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 422/1997 (2).

7. Il termine di presentazione delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'art. 11, comma 6, della L.R. 20/1995 (4), è rideterminato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le province, definisce le quantità, il costo economico e le modalità per la concessione delle agevolazioni tariffarie. Gli oneri finanziari a carico della Regione per le agevolazioni tariffarie non possono essere superiori allo stanziamento assegnato per le medesime finalità nel 1998.

8-bis. Il termine di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 1982 n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio) (4) per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi di esercizio per l'anno 1999 è prorogato al 30 marzo 1999 e per l'anno 2000 è prorogato al 30 novembre 1999 (18 bis).

Art. 31. — Norme transitorie. — 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma di cui al comma 19, effettua i conferimenti di funzioni agli enti locali.

2. Sono in ogni caso trasferite entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma, di cui al comma 1, le seguenti funzioni:

- a) i compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
- b) l'approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 4, comma 2, lettera d);
- c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere h) ed i);
- d) l'accertamento ai sensi del D.P.R. 753/1980 (2) di cui all'art. 4, comma 2, lettera j) e di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
- e) lo svolgimento delle funzioni amministrative e di vigilanza, di cui al D.P.R. 753/1980 (2), relative agli impianti fissi e a fune di cui all'art. 4, comma 2, lettera k), di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 6, comma 1, lettera f);
- f) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e);
- g) (11).

3. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1, sono delegate le seguenti funzioni:

- a) le autorizzazioni delle manifestazioni nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) e all'art. 6, comma 2, lettera d);
- b) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulla costruzione delle nuove navi di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);
- c) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità di cui all'art. 4, comma 3, lettera d);

d) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci di cui all'art. 4, comma 3, lettera f);

e) le funzioni previste dall'art. 5 della legge 264/1991, di cui all'art. 4, comma 3, lettera g);

f) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b);

g) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).

4. Sino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea, nonché sino alla prima attuazione dell'art. 20, comma 4, si applicano le disposizioni della L.R. 7/1998 (2), modificativa ed integrativa della L.R. 13/1995 (2).

5. La conservazione dell'ammontare delle contribuzioni di cui alla L.R. 7/1998 (2) è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell'assetto dell'offerta, definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione, definita dall'ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del quindici per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell'offerta di servizio.

6. Per l'anno 1999 e fino all'attuazione dell'art. 19, le risorse finanziarie per l'acquisto di materiale rotabile per autoservizi, sistemi a guida vincolata, impianti a fune del trasporto pubblico locale, nonché per infrastrutture sono assegnate dalla regione agli enti o ad imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, in forma di contributi in annualità o in capitale a fondo perduto ai sensi degli articoli 28 quinquies e sexies della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (16) e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle seguenti procedure:

a) la Giunta regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie, sentite le province e i comuni capoluogo, formula al

(29) Il comma modifica la lett. c) del primo comma bis dell'art. 6 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13. (Sta in questa stessa voce).

Consiglio regionale una proposta di atto amministrativo con il quale si determinano:

- a1) le categorie di intervento dei finanziamenti;
 - a2) le tipologie degli stessi finanziamenti;
 - a3) i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti;
 - a4) i vincoli di destinazione d'uso e d'inalienabilità dei beni mobili e immobili oggetto dei contributi;
 - a5) le condizioni tecnico-economiche di fornitura di opere e mezzi;
- b) le domande per accedere ai finanziamenti devono essere presentate dai soggetti interessati alla competente struttura organizzativa della Direzione Generale interessata entro 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui alla lettera a) e devono in ogni caso contenere l'accettazione del vincolo di destinazione d'uso e d'inalienabilità dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento;
- c) in applicazione dei criteri determinati ai sensi della lettera a) la competente struttura organizzativa della Direzione Generale interessata verifica l'ammissibilità delle domande di cui alla lettera b) e ne forma la graduatoria sulla base dei criteri indicati nella deliberazione consiliare. I contributi sono assegnati ai singoli richiedenti con decreto del Direttore Generale competente;
- d) gli atti contrattuali per le forniture dei mezzi di trasporto e per la realizzazione delle opere devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia conforme all'originale alla struttura organizzativa competente della Direzione Generale interessata entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei contributi per i mezzi di trasporto su gomma ed entro il termine di 180 giorni negli altri casi;
- e) ove non siano ottemperati i termini sono revocati i contributi assegnati. Detti contributi sono riassegnati sulla base di un piano suppletivo di assegnazione;
- f) nel caso di decadenza, di revoca, di economie di spesa o di recuperi le disponibilità sono utilizzate per il finanziamento degli interventi inseriti in graduatoria ed esclusi in sede di prima assegnazione;
- g) a richiesta motivata dei soggetti interessati, la competente struttura organizzativa della Direzione Generale interessata può autorizzare un uso diverso o l'alienabilità dei beni mobili e immobili rispetto ai vincoli di cui alla lettera a4). I soggetti che intendono beneficiare di tale facoltà sono tenuti alla restituzione delle quote-parte dei contributi percepiti, correlate al periodo mancante alla scadenza naturale del vincolo. Fermo restando quanto disciplinato all'art. 20, comma 5, per il subentro nell'esercizio del servizio in caso di anticipata cessazione a qualsiasi titolo del servizio, si applica quanto previsto al paragrafo precedente per la restituzione dei contributi percepiti;
- h) l'inosservanza dei vincoli di destinazione di inalienabilità di cui alla lettera a4) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 8.000.000 (30).
7. La Giunta regionale, d'intesa con le province, con i comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), con le comunità montane

per i servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), provvede, entro novanta giorni dall'intervenuta definizione dei servizi minimi di cui all'art. 17, alla determinazione ed articolazione delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla stipula dei contratti di servizio, tenuto conto del livello dei servizi minimi individuati e della spesa sostenuta dalla Regione nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1997 per l'esercizio del trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, commi 4 e 6.

8. Gli enti locali, entro i centoventi giorni successivi al perfezionamento degli adempimenti della Giunta regionale di cui al comma 7, formulano le proposte dei programmi triennali dei servizi di competenza, da approvarsi ai sensi dell'art. 18.

9. Le autorizzazioni di cui al comma 8 dell'art. 20 e al comma 2 dell'art. 25 avranno effetto dopo centottanta giorni dal loro rilascio. Per tale periodo sono prorogate le concessioni già assentite.

10. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, la Giunta regionale definisce un programma di interventi per migliorare la fruizione del demanio lacuale e fluviale, nonché dei Navigli, ai soli fini di navigazione.

11. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, il rilascio delle concessioni demaniali lacuali, da parte dei comuni, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) redazione, in caso di interventi inerenti le strutture portuali e gli approdi, da realizzarsi preferibilmente mediante pontili mobili, di uno studio volto a documentare la compatibilità degli interventi, in particolare per quanto concerne:

- 1) la viabilità di accesso, anche in relazione ai collegamenti con i servizi di trasporto pubblico;
- 2) la dotazione di spazi di sosta e parcheggio;
- 3) la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;
- 4) le caratteristiche paesistico-ambientali del sito interessato agli interventi, esteso ad un intorno sufficientemente ampio, nonché la compatibilità con le previsioni urbanistiche vigenti e i vincoli ambientali, idrogeologici e idraulici;

b) predisposizione di un piano finanziario da cui risultino i costi e i ricavi previsti e i relativi ammortamenti, cui proporzionare la durata della concessione che, di norma, non può superare i quindici anni;

c) adozione dello strumento della conferenza dei servizi per l'esame delle istanze concessorie alla quale partecipa un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale.

12. Le concessioni di cui al comma 11 vengono affidate previo regolamento comunale che identifichi la graduatoria.

13. Sino alla definizione delle modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. g), l'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova rilascia le concessioni per l'utilizzo degli spazi demaniali nei porti fluviali di Cremona e Mantova e del fiume Po e idrovie collegate, per i tratti ricadenti nel territorio lombardo, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla stessa azienda ai sensi della L.R. 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona) (31), come integrata e modificata dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i

(30) Il comma è stato sostituito dal primo comma dell'art. 12 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2. (Sta in I.5.4).

(31) Sta in T.11.3.

porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna) (31).

13-bis. Sino alla stipula dei contratti di servizio di cui all'art. 22, la Giunta regionale sottoscrive apposite convenzioni con le Ferrovie dello Stato s.p.a., con le Ferrovie Nord Milano s.p.a. ovvero con società da esse partecipate per l'effettuazione di servizi ferroviari di competenza regionale; nell'ambito di tali convenzioni sono individuate le procedure di concessione ed erogazione dei relativi contributi regionali (32).

14. (32 bis).

14-bis. Nelle more della definizione di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (16) in materia di sicurezza della navigazione interna la Giunta regionale, al fine di promuovere in via sperimentale il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti, stipula apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e con la Comunità del Garda per assicurare lo svolgimento del predetto servizio. Nell'ambito di tale convenzione sono individuate le modalità di espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso, da coordinarsi territorialmente dalla Comunità del Garda, nonché le modalità di erogazione del relativo sostegno finanziario (33).

15. Sino al trentesimo giorno successivo alla nomina da parte di tutte le province delle commissioni tecniche di cui all'art. 29, la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti, istituita ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/1995 (4), continua ad espletare le proprie funzioni e compiti.

16. Rimangono a carico della competente direzione generale della Giunta regionale i procedimenti amministrativi previsti dagli art. 4, 5 e 6, che alla data della stipulazione dell'accordo di programma di cui al comma 19 risultino non ancora conclusi.

17. Fino all'efficacia dei contratti relativi ai servizi di linea, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto) (4).

18. I comuni del sedime aeroportuale di Malpensa e Orio al Serio i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 422/1997 (2), hanno consentito ai titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente ai sensi della L. 21/1992 (4), l'esercizio del servizio taxi presso i rispettivi aeroporti, sono autorizzati in deroga alla normativa vigente a convertire tali autorizzazioni in licenze taxi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per le esigenze connesse al trasferimento di traffico aereo dall'aeroporto di Linate all'aeroporto di Malpensa, le licenze taxi della provincia di Varese sono incrementate di cinquanta unità. La provincia di Varese provvede all'assegnazione delle licenze taxi ai singoli comuni, assicurando che almeno il sessanta per cento delle stesse venga attribuita ai comuni ricompresi nell'«Ambito ristretto» individuato dal Piano territoriale d'Area Malpensa adottato dalla provincia di Varese con d.c.p. n. 75 del 25 luglio 1997. Le licenze di cui al presente comma costi-

(32) Il comma è stato aggiunto dal decimo comma dell'art. 2 della L.R. 28 maggio 1999, n. 12. (Sta in I 5.4).

(32 bis) Il comma è stato abrogato dal primo comma dell'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

(33) Il comma è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 10 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19. (Sta in I 5.4).

tuiscono anticipazione del fabbisogno provinciale di licenze taxi di cui all'art. 7 della L.R. 20/1995 (4). In sede di prima attuazione la disciplina di cui all'art. 25 si applica al comune capoluogo di Regione, ai comuni già integrati con il sistema taxi di Milano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni di sedime aeroportuale. I rimanenti comuni del bacino aeroportuale di cui all'art. 25 possono applicare la predetta disciplina contestualmente ai comuni sopra indicati. Ad avvenuta attivazione del servizio radio-taxi di cui all'art. 25, comma 7, la disciplina prevista al medesimo articolo è estesa con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva, a tutti i comuni del bacino di utenza aeroportuale di cui al comma 5 dell'art. 25.

18-bis. Il contingente delle licenze taxi del comune di Milano, determinato con le modalità di cui all'articolo 7 L.R. 15 aprile 1995 n. 20 (4), è incrementato di 19 unità (20 quater). (34)

19. In sede di prima applicazione della presente legge, con appositi accordi di programma da stabilirsi tra la Regione e gli enti locali interessati, vengono individuati il personale e le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle funzioni conferite. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico alle province ed ai comuni interessati al trasferimento e alla delega di funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e adempimenti riguardanti i bacini lacuali e fluviali, la Regione adegua le strutture nell'ambito della Direzione Generale Trasporti e mobilità.

19-bis. Le idrosuperfici segnalate di Lenno e Porlezza sono confermate sino al 31 dicembre 2001, salvo successiva concessione (20 quater).

Art. 32. — Modalità di finanziamento. — 1. L'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l'espletamento delle procedure relative alla stipula dei contratti di servizio è effettuata dalla Giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili anticipate.

Art. 33. — Norma finanziaria. — 1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 12 del D.Lgs. 422/1997 (2), ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e dell'art. 7, comma 1 della L. 59/1997 e di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (16), nonché delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione.

2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, corrisponde agli enti locali le somme occorrenti per le funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo conferimento delle funzioni stesse.

3. La Regione ai fini dell'applicazione della presente legge costituisce annualmente un fondo regionale trasporti destinato ai servizi di trasporto pubblico locale alimentato sia da risorse proprie che da quelle trasferite.

4. Il fondo regionale trasporti è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle linee di indirizzo contenute nel piano regionale della mobilità e dei trasporti e delle priorità individuate con il docu-

(34) V. anche comma 23, art. 1, L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

mento di programmazione economico-finanziaria regionale, articolando in distinti capitoli le risorse trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate e le risorse proprie.

5. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 10, è destinato al finanziamento degli oneri relativi a:

- a) servizi:
 - 1) ferroviari;
 - 2) automobilistici e con sistemi a guida vincolata;
 - 3) funiviari e funicolari di cui all'art. 5, comma 1, L.R. 19/1989 (2), come sostituito dall'art. 30 della presente legge;
 - 4) lacuali di cui all'art. 11 del D.Lgs. 422/1997 (2);
 - 5) agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani, di cui all'art. 27;
 - b) investimenti:
 - 1) per impianti fissi della rete ferroviaria non in concessione a FS S.p.A. e per i beni strumentali e relativo materiale rotabile;
 - 2) per impianti fissi di trasporto pubblico locale e materiale rotabile, nonché per le reti a guida vincolata;
 - 3) per impianti e mezzi di navigazione lacuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 422/1997 (2);
 - 4) per interventi di incremento e miglioramento delle aree demaniali delle acque interne e per interventi relativi ai porti fluviali di Cremona e Mantova, ai Navigli e canali navigabili;
 - 5) per poli logistici, interventi intermodali e aree di interscambio passeggeri;
 - c) erogazione dei finanziamenti connessi all'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate di cui all'art. 98 del D.P.R. 616/1997 (1) e alla L.R. 15 luglio 1997, n. 33 (31) nonché l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari all'azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova, ai sensi dell'art. 19, lett. a) della L.R. 21/1980 (31), come modificata e integrata dalla L.R. 1/1983 (31);
 - d) erogazione dei finanziamenti per il funzionamento dell'Autorità garante per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 15.
- 6.** L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 1 e 4, è effettuata dalla Regione per lo svolgimento dei servizi ferroviari e di navigazione lacuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 422/1997 (2), a fronte dei relativi contratti di servizio.
- 7.** L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 2 e 3 e lettera b), punto 2, è effettuata dalla Regione a favore degli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.
- 8.** L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera b), punti 1, 3, 4 e 5, e lettere c) e d) è effettuata dalla Regione.
- 9.** Per l'attuazione dell'art. 15, comma 9, si provvede con l'assegnazione di uno stanziamento, determinato annualmente con il bilancio regionale, non superiore al due per mille del fondo relativo al comma 5, lettera a).
- 10.** Il due per mille del fondo di cui al comma 5, lettere a) e b), è destinato alle finalità di cui alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3 (modificazioni alla L.R. 25 marzo 1995, n. 13 in materia di trasporto pubblico locale) (2) ed alla formazione degli strumenti di programmazione regionale e relativi sistemi informativi e di monitoraggio e supporto.
- 11.** Le risorse regionali stanziata nel bilancio annuale destina-

te al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a) non sono aumentabili durante l'anno di riferimento.

Art. 34. — Abrogazioni. — 1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare:

- a) L.R. 27 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale) (2), ad esclusione degli art. 24, 25, 26;
- b) L.R. 9 gennaio 1978, n. 8 (Disposizioni in materia di delega ai consorzi di bacino in attuazione della L.R. 27 gennaio 1977, n. 10) (2);
- c) L.R. 27 aprile 1981, n. 21 (Contributi ai bacini di trasporto di cui alla L.R. 27 gennaio 1977, n. 10) (2);
- d) l'art. 3, comma 6 della L.R. 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini della erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone - Determinazione standard e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988) (2);
- e) l'art. 6 della L.R. 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto) (4);
- f) L.R. 25 novembre 1991, n. 26 (Disciplina degli autoservizi atipici) (4);
- g) gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 - 18 - 19 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) (2) e successive modificazioni.

Art. 35. — Dichiarazione d'urgenza. — 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue tabella)

TABELLA (Articolo 3, comma 3, L.R. 14 gennaio 2000, n. 2)

Num.	Oggetto concessione	Canone dal 1.1.2001. in lire)	Canone dal 1.1.2001. in lire)	Canone dal 1.1.2002. in euro)	Canone dal 1.1.2002. in euro)
1	Occupazione di suolo con delimitazione dello spazio utilizzato	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
<i>a</i>	area nuda	15.000	150.000	8,91	89,00
<i>b</i>	area nuda da occupare con strutture portuali	30.000	300.000	17,82	178,00
<i>c</i>	area occupata da strutture portuali	90.000	900.000	53,45	535,00
<i>d</i>	area litoranea per ormeggio unità di navigazione o binario o simile	40.000	400.000	23,76	238,00
<i>e</i>	area da occupare con impianti facilmente rimovibili	25.000	250.000	14,85	148,00
<i>f</i>	area da occupare con impianti fissi o di difficile rimozione	35.000	350.000	20,79	208,00
<i>g</i>	area da occupare con parcheggi o altre pertinenze	18.000	180.000	10,69	107,00
<i>h</i>	passi carrai	10.000	100.000	5,94	59,00

2	Occupazioni temporanee o senza impedimenti al pubblico passaggio di spazio acqueo, soprassuolo o sottosuolo	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
<i>a</i>	balconi, verande, tende fisse o retrattili, (anche se temporanei e inferiori all'anno)	2.000	40.000	1,19	24,00
		<i>giornaliero per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>giorno per mq</i>	<i>canone minimo</i>
<i>b</i>	altre occupazioni inferiori ai 15 giorni	300	60.000	0,18	36,00
<i>c</i>	altre occupazioni oltre i primi 15 e sino a 60 giorni	200	40.000	0,12	24,00
<i>d</i>	altre occupazioni oltre i primi 60 e sino a 360 giorni	100	20.000	0,06	12,00

3	Occupazioni del suolo o sottosuolo per serbatoi e impianti collegati	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
<i>a</i>	per ogni serbatoio fisso o sotterraneo fino a 3000 litri	15.000	150.000	8,91	89,00
	per ogni serbatoio fisso o sotterraneo ogni 1000 litri ulteriori o frazione di 1000	3.000	30.000	1,78	18,00
<i>b</i>	area dell'impianto con strutture fisse	20.000	200.000	11,88	119,00
<i>c</i>	area dell'impianto libera da strutture	15.000	150.000	8,91	89,00

4	Occupazione del sottosuolo, soprassuolo e suolo mediante	<i>annuo per mq frazione</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq frazione</i>	<i>canone minimo</i>
	<i>condutture di acqua potabile</i>				
<i>a</i>	di diametro inferiore a cm. 20	200	100.000	0,12	59,00
<i>b</i>	di diametro uguale o maggiore a cm. 20	600	300.000	0,36	178,00
	<i>altre condutture impianti a rete in genere</i>				
<i>c</i>	di diametro inferiore a cm. 20	400	200.000	0,24	119,00

<i>Num.</i>	<i>Oggetto concessione</i>	<i>Canone dal 1.1.2001. in lire)</i>	<i>Canone dal 1.1.2001. in lire)</i>	<i>Canone dal 1.1.2002. in euro)</i>	<i>Canone dal 1.1.2002. in euro)</i>
<i>d</i>	di diametro uguale o maggiore a cm. 20	900	450.000	0,53	267,00

5	Occupazione mediante condutture aeree	<i>annuo per km o frazione</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per km o frazione</i>	<i>canone minimo</i>
	<i>linee elettriche con sostegni nel suolo</i>				
<i>a</i>	con meno di 5 fili	1.500	30.000	0,89	18,00
<i>b</i>	con 5 fili ed oltre	2.000	40.000	1,19	24,00
	<i>linee elettriche senza sostegni nel suolo</i>				
<i>c</i>	con meno di 5 fili	1.200	24.000	0,71	14,00
<i>d</i>	con 5 fili ed oltre	1.500	30.000	0,89	18,00
	<i>linee telefoniche e telegrafiche</i>				
<i>e</i>	con sostegni nel suolo	1.500	30.000	0,89	18,00
<i>f</i>	senza sostegni nel suolo	2.000	40.000	1,19	24,00
<i>g</i>	pali per linee elettriche o telefoniche, infissi entro i limiti della zona di rispetto legale prevista dalle leggi vigenti	4.000	40.000	2,38	24,00

6	Occupazione di spazio acqueo	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
	<i>per ormeggio</i>				
<i>a</i>	di unità di navigazione nei porti (anche con pali, boe e simili)	33.000	330.000	19,60	196,00
<i>b</i>	di unità di navigazione con boe in campi boa delimitati	30.000	300.000	17,82	178,00
<i>c</i>	di unità di navigazione con pali, boe e simili fuori dalle zone portuali	45.000	450.000	26,73	267,00
	<i>altre occupazioni di spazio acqueo</i>				
<i>d</i>	per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea sino a 200 mq	30.000	1.500.000	17,82	891,00
<i>e</i>	per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea oltre i primi 200 mq o sporgenti rispetto alla linea litoranea	45.000	2.250.000	26,73	1336,00
<i>f</i>	spazio con strutture di ormeggio già costruite	90.000	4.500.000	53,45	2673,00
<i>g</i>	per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili sino a mq 2000	800	400.000	0,48	238,00
<i>h</i>	per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 2000 e sino a mq 10000	200	200.000	0,12	119,00
<i>i</i>	per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 10000	100	100.000	0,06	59,00

7	Altri usi specifici	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
	<i>Pontile destinato all'ormeggio sia temporaneo che stabile di unità di navigazione</i>				
<i>a</i>	con appoggio mobile sino a 20 mq	70.000	700.000	41,57	416,00

<i>Num.</i>	<i>Oggetto concessione</i>	<i>Canone dal 1.1.2001. in lire)</i>	<i>Canone dal 1.1.2001. in lire)</i>	<i>Canone dal 1.1.2002. in euro)</i>	<i>Canone dal 1.1.2002. in euro)</i>
<i>b</i>	con appoggio mobile oltre i primi 20 mq	100.000	200.000	59,39	119,00
<i>c</i>	con appoggio fisso sino a 20 mq	90.000	900.000	53,45	535,00
<i>d</i>	con appoggio fisso oltre i primi 20 mq	120.000	240.000	71,27	143,00
	<i>Cartelli pubblicitari e segnaletici pubblicitari</i>				
<i>e</i>	spazio occupato comprensivo di tutta l'area occupata dai contrafforti di sostegno e dalle sporgenze di proiezione	11.000	55.000	6,53	33,00
<i>f</i>	area del pannello con messaggio pubblicitario (ogni 0,1 mq)	11.000	11.000	6,53	7,00
<i>g</i>	aumento per messaggi plurimi con lo stesso pannello	11.000	55.000	6,53	33,00
	<i>Posa di boe e/o pali per uso diverso dall'ormeggio</i>	<i>per boa o palo</i>	<i>canone minimo</i>	<i>per boa o palo</i>	<i>canone minimo</i>
<i>h</i>	Boe e/o pali per segnalazioni di aree ad usi specifici	2.000	20.000	1,19	12,00
<i>i</i>	Boe e/o pali per segnalazioni pubblicitarie oltre al canone del messaggio	11.000	110.000	6,53	65,00

Nota 1

CRITERI DI APPLICAZIONE DEI CANONI

La superficie sottoposta al canone è quella sottratta all'uso pubblico in modo permanente o saltuario.

Il canone totale si calcola moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto per le imbarcazioni e le altre strutture occupanti spazio acqueo.

Il canone annuo totale per ogni concessione viene arrotondato alle 1.000 lire superiori o all'euro superiore.

Non sono dovuti canoni inferiori alle 20.000 annue o 10 euro.

Nel caso di dubbi interpretativi o usi non specificati della presente tabella vale l'interpretazione ufficiale definita con direttive della Direzione generale trasporti e mobilità sulla base dei principi generali fissati nella presente legge e nella legge regionale 61/82 e successive integrazioni e modificazioni.

Nota 2

RIDUZIONI PER CATEGORIE SPECIFICHE

Sui canoni demaniali sono applicate le seguenti esenzioni o riduzioni:

- a) le imbarcazioni utilizzate dalle forze dell'ordine di pronto intervento per garantire la vigilanza e la sicurezza sulle acque interne sono esenti da canoni di concessione;
- b) i comuni o gli altri enti che in virtù della delega di funzioni di cui all'art. 6 della L.R. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni utilizzino direttamente e senza intermediari le aree demaniali portuali, allorché l'utilizzazione sia di interesse pubblico e senza scopo di lucro sono esonerati dal pagamento del canone. In tal caso, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle strutture, nonché quelli di gestione dei servizi connessi sono a carico dell'ente utilizzante il quale può fissare, previo consenso della Direzione generale trasporti e mobilità, canoni d'ormeggio tali da coprire i costi di gestione del porto e dei servizi eventuali connessi;
- c) al fine di salvaguardare attività e situazioni tradizionali sulle acque interne sono possibili riduzioni del 40% dei canoni in particolare a:
 - 40% proprietari di unità da diporto a remi e a motore elettrico con potenza non superiore a 1 kw,
 - 40% ormeggiatori al di fuori delle aree protette dei porti ma entro le zone demaniali portuali,
 - 40% pescatori professionisti, la cui attività quale costituisce fonte principale di reddito familiare,
 - 40% associazioni nautiche che per statuto non perseguano fini di lucro solo per gli spazi e gli ormeggi direttamente utilizzati per i fini sociali,
 - 40% concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio,
 - 40% idrosuperfici segnalate;
- d) per finalità di interesse pubblico sono possibili riduzioni dell'80% dei canoni in particolare per le sottoindicate categorie:
 - 80% enti pubblici e comuni per il loro diretto uso e per attività senza finalità lucrative,
 - 80% concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea (Gestione navigazione sui laghi),
 - 80% unità di navigazione sino ad 8 metri fuori tutto di proprietà dei residenti sulle isole lacuali o nella frazione S. Margherita di Valsolda.

Le riduzioni non sono cumulabili, in caso di concorrenza, si applica la riduzione più favorevole.